



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 14

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Regolamento comunale per la concessione di loculi cimiteriali. Modifiche.

L'anno **2011** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1 – CAVAGLIA' Marco	Sì		8 – ALBERIONE Giorgio		Sì
2 – RASPO Andrea	Sì		9 – BERGESE Simona	Sì	
3 – BOSIO Stefania		Sì	10 – RATTALINO Filippo Mario	Sì	
4 – MANA Michele	Sì		11 – PANERO Giacomo	Sì	
5 – FISSORE Mirko	Sì		12 – PIACENZA Ester	Sì	
6 – PROCHIETTO Antonio	Sì		13 – ALESSO Franco	Sì	
7 – ALESSO Luciano	Sì				
				11	2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Salvatico Dott. Fabrizio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cavaglià Ing. Marco, *SINDACO*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 40 del 21 aprile 2008, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo «Regolamento di polizia mortuaria» approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tenute presenti le norme di cui:

- ▶ al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- ▶ al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- ▶ al vigente «Regolamento comunale di polizia mortuaria »;

ha predisposto lo schema di «Regolamento comunale per la concessione di loculi cimiteriali»;

Visto che, sul detto schema di regolamento, ha espresso parere favorevole il direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale CN1 con nota n. 0037213P, del 6 giugno 2008;

Visto che con propria deliberazione n. 5 dell'11 febbraio 2009 detto regolamento comunale per la concessione di loculi cimiteriali è stato definitivamente approvato;

Visto che si rendono necessarie alcune modifiche atte a recepire le seguenti esigenze emerse durante questi primi anni di applicazione del regolamento:

1. Necessità di stabilire per i rinnovi delle concessioni dei loculi la possibilità di rinnovo per uno spazio temporale inferiore a quello della concessione e che potrebbe essere quantificabile in 20 anni anziché 40, sempre salva la possibilità di procedere al rinnovo tradizionale in anni 40.
2. Di stabilire in caso di rinuncia alle concessioni una decurtazione all'importo del rimborso pari all'importo del costo del copriloculo, fissato dalla Giunta Comunale contestualmente alla determinazione degli importi di concessione, in caso di eventuale utilizzo del loculo prima della retrocessione.
3. Di stabilire che nella formula di rinuncia alla concessione il valore T non faccia riferimento agli anni interi trascorsi di concessione ma bensì all'anno di concessione in essere.
4. Di stabilire che dopo i 30 anni di concessione nulla è dovuto a titolo di rimborso.
5. Di stabilire che nel caso di loculi concessi in forma trentennale con decorrenza dalla data di tumulazione la "durata in anni della concessione" proposta all'art. 18 del Regolamento nella formula per la determinazione del rimborso in caso di rinuncia alle concessioni, è da intendersi in 30 anni.

Di prevedere per l'accoglimento delle sopra esposte esigenze di modifica le seguenti modifiche al regolamento comunale per la concessione di loculi cimiteriali:

TESTO VIGENTE		PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 8 - Durata delle concessioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le concessioni di loculi cimiteriali individuali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 40 (quaranta) dalla data dell'atto di concessione. 2. Le concessioni di loculi cimiteriali famigliari sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99 (novantanove) dalla data dell'atto di concessione. 3. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune. 		<p>Art. 8 - Durata delle concessioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le concessioni di loculi cimiteriali individuali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 40 (quaranta) dalla data dell'atto di concessione. 2. Le concessioni di rinnovo di loculi cimiteriali individuali sono sempre temporanee e potranno, a scelta del richiedente, avere durata di anni 40 (quaranta) o 20 (venti), dalla data dell'atto di scadenza della concessione originaria. 3. Le concessioni di loculi cimiteriali famigliari sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99 (novantanove) dalla data dell'atto di concessione. 4. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.
<p>Art. 18 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.</p> <p>1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:</p> $S = A - \frac{A \times T}{N}$ <p>dove S = somma da rimborsare A = somma pagata per la concessione T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione N = durata in anni della concessione</p>		<p>Art. 18 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.</p> <p>1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:</p> $S = A - \frac{A \times T}{N} - V_c$ <p>dove S = somma da rimborsare A = somma pagata per la concessione T = numero degli anni interi in corso di concessione N = durata in anni della concessione In caso di concessione trentennale "dalla data della tumulazione" N assume il valore uguale a 30 V_c = Valore copriloculo stabilito dalla Giunta Comunale in caso di utilizzo prima della retrocessione</p> <p>2. Di stabilire che dopo i 30 anni di concessione nulla è dovuto a titolo di rimborso</p>

Visto lo statuto comunale;

Assunto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 11 (undici), Votanti n. 11 (undici), Astenuti n. 0 (zero), Voti favorevoli n. 11 (undici), Voti contrari n. 0 (zero);

D E L I B E R A

1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, le seguenti modifiche puntuali agli articoli 8 e 18 del **“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI”**:

Art. 8 - Durata delle concessioni. 1. Le concessioni di loculi cimiteriali individuali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 40 (quaranta) dalla data dell'atto di concessione. 2. Le concessioni di loculi cimiteriali famigliari sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99 (novantanove) dalla data dell'atto di concessione. 3. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.	Art. 8 - Durata delle concessioni. 1. Le concessioni di loculi cimiteriali individuali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 40 (quaranta) dalla data dell'atto di concessione. 2. Le concessioni di rinnovo di loculi cimiteriali individuali sono sempre temporanee e potranno, a scelta del richiedente, avere durata di anni 40 (quaranta) o 20 (venti), dalla data dell'atto di scadenza della concessione originaria. 3. Le concessioni di loculi cimiteriali famigliari sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99 (novantanove) dalla data dell'atto di concessione. 4. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.
---	--

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 18 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.</p> <p>1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:</p> $S = A - \frac{A \times T}{N}$ <p>dove S = somma da rimborsare A = somma pagata per la concessione T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione N = durata in anni della concessione</p>	<p>Art. 18 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.</p> <p>1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:</p> $S = A - \frac{A \times T}{N} - V_c$ <p>dove S = somma da rimborsare A = somma pagata per la concessione T = numero degli anni interi in corso di concessione N = durata in anni della concessione In caso di concessione trentennale "dalla data della tumulazione" N assume il valore uguale a 30 V_c = Valore copriloculo stabilito dalla Giunta Comunale in caso di utilizzo prima della retrocessione</p> <p>2. Di stabilire che dopo i 30 anni di concessione nulla è dovuto a titolo di rimborso</p>

- Di approvare altresì il testo coordinato di recepimento delle modifiche apportate al suddetto regolamento che si compone di n. 32 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato A).
- Di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

<p>Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p><i>F.to Parizia Bruno</i></p>

IL PRESIDENTE
F.to Cavaglià Marco

Il Consigliere
F.to Raspo Andrea

Il Segretario Comunale
F.to Salvatico Dott. Fabrizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **09 AGOSTO 2011**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Salvatico Fabrizio

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Lì 09 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

☐ In data _____, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

☐ In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
